



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  
SERVIZIO I - TEATRO, DANZA, CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE

## COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL TEATRO

**Verbale n. 9/2019**

**5 dicembre 2019**

Il giorno 5 dicembre 2019, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 11:00 presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Spettacolo, in Roma - Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A, la Commissione Consultiva per il Teatro, di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89 e di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 29 ottobre 2007, riordinata con D.M. 10 febbraio 2014, nominata con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo dell'11 gennaio 2018, rep. n. 29, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. *Esecuzione sentenza T.A.R. Lazio n. 13049/2019 del 14.11.2019, sul ricorso proposto dalla Associazione Culturale Castalia (Imprese di Produzione - Art. 13, comma 1, D.M. 27.07.2107);*
2. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti:

- Guido Di Palma, Presidente
- Ilaria Fabbri, Commissario
- Danila Confalonieri, Commissario
- Massimo Cecconi, Commissario
- Marco Bernardi, Commissario

Svolge le funzioni di Segretario Salvatore Della Gatta, funzionario del Servizio I.

Assistono: Donatella Ferrante, Dirigente del Servizio I della Direzione Generale Spettacolo, di seguito qualificata come AMMINISTRAZIONE.

I componenti della Commissione presenti sottoscrivono preliminarmente la dichiarazione attestante di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione, così come stabilito dal D.M. 10 febbraio 2014.

IL PRESIDENTE porge un saluto ai componenti della Commissione e alle ore 11:05, constatata la presenza del numero legale, dichiara regolarmente aperta la seduta.

Il Presidente chiede alla Commissione di esprimere un parere sull'ordine dei lavori proposto ed introduce il primo punto all'ordine del giorno "*Esecuzione sentenza T.A.R. Lazio n. 13049/2019 del 14.11.2019, sul ricorso proposto dalla Associazione Culturale Castalia (Imprese di Produzione - Art. 13, comma 1, D.M. 27.07.2107)*".

LA COMMISSIONE condivide ed approva.

L'AMMINISTRAZIONE al riguardo, dà lettura della sentenza ed in particolare si sofferma su quanto osservato dal giudice in merito ad alcuni fenomeni che, ad avviso dell'Ill.mo TAR, possono essere apprezzati



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  
SERVIZIO I - TEATRO, DANZA, CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE

”facendo riferimento ad indicatori di tipo anche quantitativo” come il fenomeno **“interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei giovani”** “che sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente” ed il fenomeno **“continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale”**.

Continua la lettura della sentenza con riferimento ai passaggi in cui si riporta quanto sostenuto dalla ricorrente, sia in relazione a quanto dalla stessa compilato per i due fenomeni in questione nella modulistica online, sia a quanto compilato dagli organismi controinteressati, nella fattispecie la compagnia Laros Ass. Cult. e la Compagnia Diritto e Rovescio Ass. Cult., unitamente ad altre non esplicitamente menzionate.

Il TAR rileva pertanto non comprensibile l’iter logico giuridico seguito dalla Commissione valutando *“nello stesso modo l’attività di promozione di nuovo pubblico rivolta ai giovani dalla ricorrente, che asserisce di aver coinvolto un numero estremamente elevato di istituzioni scolastiche e di studenti, rispetto a quella svolta da altre Compagnie che sempre secondo quanto riportato dall’interessata, svolgono attività divulgativa della cultura teatrale limitata ad appena un paio di scuole .....”*

In particolare il TAR ritiene che il “medesimo punteggio assegnato dalla Commissione con riferimento al fenomeno sopra ricordato **“interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei giovani”** alla ricorrente ed alle compagnie concorrenti, pare essere *“non proporzionato”* rispetto alla *“vistosa preminenza per numero di scuole e di studenti coinvolte dalla ricorrente”* e rileva *“la distonia”* del punteggio attribuito dalla Commissione Consultiva per la **“continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale”**.

In esecuzione della sentenza *“i verbali delle sedute relative agli atti valutativi in contestazione relativamente ai giudizi espressi con riferimento alle due voci sopra indicate sono annullati”* e dispone che l’Amministrazione *“dovrà procedere alla riedizione dell’attività valutativa svolta, per emendarla dalle incongruenze dei punteggi attribuiti alla ricorrente ed alle controinteressate relativamente alle voci sopraindicate, rideterminandoli in proporzione ai titoli dalle stesse vantati (cioè aumentando quelli spettanti alla ricorrente o diminuendo quelli assegnati alle controparti) – oppure fornendo congrue ragioni atte a giustificare l’attribuzione di punteggi equivalenti ...”*

L’Amministrazione ricorda la procedura ex art. 5, comma 1, del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedeva la suddivisione in sottoinsiemi di tutti i soggetti ammessi a valutazione, unitamente ai dati risultanti dall’istruttoria (verifica documentale) eseguita per il settore in esame (Imprese di produzione teatrale) e già riportati nel verbale n. 6 relativo alle sedute della Commissione del 7-8 giugno 2018. Rammenta, infatti, come fossero pervenute n. 58 domande (progetto triennale e programma annuale), di cui n. 2 due istanze non valutabili in quanto prive dei minimi di ammissibilità richiesti dall’art. 13, comma 1, del citato D.M. e n. 56 domande ammesse a valutazione (per la sola qualità artistica) della Commissione e che tale valutazione fosse stata preceduta, come detto, da una prima suddivisione delle domande istruite in sottoinsiemi ai sensi dell’art. 5, comma 3 del decreto 27 luglio 2017.

Al termine delle valutazioni della qualità artistica di cui sopra, risultavano ammesse n. 44 domande e respinte n. 12 istanze, come dal già citato verbale n. 6 del 7-8 giugno 2018.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  
SERVIZIO I - TEATRO, DANZA, CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE

L'Amministrazione, alla luce di quanto sopra premesso e ricordato, invita, quindi, la Commissione a procedere ad una riedizione della valutazione, a partire dalla rilettura dei progetti triennali e dei programmi annuali e dei documenti ad essi allegati, presentati dalla ricorrente, dalle controinteressate e dagli altri organismi del settore ripartiti per sottoinsiemi, nella modulistica online, con riferimento ai due fenomeni oggetto del giudizio del TAR ed in relazione ai punteggi precedentemente attribuiti agli stessi e riportati sulle schede di qualità artistica "oppure fornendo congrue ragioni atte a giustificare l'attribuzione dei punteggi equivalenti".

LA COMMISSIONE prende atto e, nella persona del Presidente, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio in argomento all'ordine del giorno, procede alla rivalutazione del progetto presentato dalla ricorrente, dalle controinteressate e dagli altri organismi, sulla base di una rilettura delle relative istanze, con riferimento ai due fenomeni di qualità artistica oggetto di contestazione, nonché dei documenti ad esse allegati, adducendo la seguente motivazione:

In merito ai rilievi fatti dal TAR la Commissione ribadisce che le valutazioni si basano esclusivamente su considerazioni di ordine qualitativo e non quantitativo. Il giudizio è espresso unicamente attribuendo un punteggio articolato in riferimento ai diversi fenomeni indicati nelle schede di valutazione di qualità artistica di cui all'allegato B del D.M. 27 luglio 2017.

Ciò premesso, occorre ricordare che il punteggio attribuito alla ricorrente Associazione Castalia esprime una valutazione sugli elementi qualitativi pertinenti alla progettazione degli interventi di educazione e alla continuità pluriennale e affidabilità gestionale con riferimento al triennio 2018-2020 e all'anno 2018 in particolare.

La Commissione in particolare nella sua valutazione in merito agli "interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani" ha tenuto conto della progettazione di ciascun organismo in funzione di un intervento pedagogico e di diffusione della cultura teatrale che in nessun modo può essere identificato con i soli dati riguardanti la vendita di biglietti a un pubblico di studenti ma che, invece, va messo in relazione, come tutti i fenomeni, con gli obiettivi strategici di cui all'art. 2 del D.M. 27 luglio 2017. La Commissione precisa sul punto che il ricorrente ha fornito una cospicua documentazione allegata al progetto che enfatizza la dimensione quantitativa legata allo sbigliettamento.

La Commissione, nel rileggere i documenti allegati dall'Associazione Castalia, conferma, nella presente seduta, quanto già espresso - attraverso il punteggio attribuito nelle sedute del 7 e dell'8 giugno 2018 - rilevando che la documentazione allegata consiste in comunicazioni alle scuole con i numeri di biglietti e le date di rappresentazioni.

Dalla suddetta documentazione, l'aspetto quantitativo, ancorché ampiamente sostenuto con un numero importante di accordi con diversi istituti scolastici non va interpretato nella sua accezione qualitativa, ma, come si evince dai testi delle comunicazioni stesse, solo come accordi per la vendita dei biglietti a prezzo agevolato, votati alla quantità e non alla qualità artistica e culturale propria del parametro valutativo di riferimento.

Gli accordi allegati, peraltro non richiesti come requisiti obbligatori nella rilevanza del progetto triennale 2018-2020 e del programma annuale 2018, sono già menzionati, nel merito della loro sostanza, nel testo della



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  
SERVIZIO I - TEATRO, DANZA, CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE

descrizione dei fenomeni valutativi e testimoniano un dato quantitativo, che seppure oggettivo è lontano dalla connotazione qualitativa propria del fenomeno in questione.

Nel progetto presentato dall'Associazione Castalia non si individuano e non si prevedono, infatti, azioni ovvero interventi che si distinguano per particolari progettualità ed incidenza culturale rispetto agli obiettivi di promozione e di educazione, che non siano, per quanto riguarda il triennio in questione, alcuni incontri informativi.

Quanto dichiarato dall'Associazione Castalia, dunque, li uniforma e li livella ad analoghe progettualità di Compagnie alle quali è stato attribuito medesimo punteggio del fenomeno pari a 1,00 e nella fattispecie alle due Compagnie direttamente menzionate in sentenza.

La Compagnia Laros Ass. Cult., nello specifico, come descritto nel progetto triennale, intende rafforzare strutturalmente i rapporti con Scuole, Licei ed Università, grazie anche alla creazione di laboratori professionali negli stessi Istituti, al fine di favorire la formazione dei giovani e di coinvolgerli e di avvicinarli in modo concreto al mondo del teatro, rispondendo così a quanto richiesto dal fenomeno in questione, tale da giustificare la valutazione attribuita.

Parimenti il progetto della Compagnia Diritto e Rovescio Ass. Cult., si esplica in un'attività di formazione professionale, promozione e orientamento, attraverso un rafforzamento delle collaborazioni e dei rapporti che non si riduce ad "una mera politica di prezzi bassi per i giovani".

D'altronde la stessa ricorrente offre a tutti i giovani studenti, liceali ed universitari, l'accesso agli spettacoli ad un prezzo agevolato, come ordinariamente fanno tutti i teatri e le compagnie di teatro.

La Commissione ribadisce che il progetto dell'Associazione Castalia, pertanto, pur considerevole in termini di contatti, non esprime conseguentemente una qualità progettuale di interventi di educazione e promozione tali da ottenere un punteggio superiore a quello attribuito in precedenza o a quello attribuito ad altri organismi, che a prescindere dai contatti con scuole e università, hanno espresso una progettualità articolata in azioni, da sviluppare nel triennio (oggetto poi di verifica a consuntivo da parte della Commissione stessa) ed una strategia di intervento presso il pubblico che non si esaurisce nella vendita degli spettacoli, ma la affianca o la contestualizza con modalità formative ed educative in senso più ampio.

La Commissione segnatamente, attribuendo punti 1,00 su 2,00 ha riconosciuto a Castalia, in base alla documentazione proposta dalla Compagnia e attentamente esaminata, l'efficacia delle azioni riguardanti l'alternanza scuola lavoro e gli interventi divulgativi del suo direttore, più significativi sul piano dell'educazione e della formazione che gli accordi di vendita degli spettacoli. Si precisa, inoltre, che la valutazione è avvenuta dedicando la massima attenzione agli aspetti progettuali che si intendevano realizzare nel triennio 2018-2020 e nell'anno 2018, dunque le attività precedenti al triennio in esame, ampiamente ricordate dalla ricorrente, sono state considerate solo come premessa generale e informazioni di contesto.

Il punteggio riconosciuto alla Associazione Castalia, che qui si conferma per il fenomeno in questione, così come quello attribuito ad altri organismi e riportato nell'allegato al presente verbale, rappresenta quindi, l'esito di un insieme di considerazioni qui espresse, sintetizzando quanto illustrato dalle concorrenti in merito alle concezioni e alle pratiche di intervento ed educazione e ai contatti oggetto del progetto triennale e del programma annuale.

Circa la contestazione del capitolo "*continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale*" la Commissione si è basata su tre ordini di considerazioni:



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO  
SERVIZIO I - TEATRO, DANZA, CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE

- 1) Anzianità di costituzione dell'organismo;
- 2) intervallo di tempo occorso tra la fondazione dell'organismo e l'ottenimento del primo contributo;
- 3) Considerazione del prestigio della compagnia sul profilo artistico gestionale.

La valutazione dell'organismo ricorrente si inquadra, dunque, nel contesto generale dell'intero articolo, dove risulta evidente l'equilibrio delle valutazioni considerate secondo il combinato sopra specificato. In particolare all'Associazione Castalia è stato riconosciuto un punteggio di 1.50 su 2,00 che qui si conferma e che costituisce una valutazione atta a riconoscere la credibilità e affidabilità della gestione, nonché la continuità.

LA COMMISSIONE, pertanto, in ottemperanza alla sentenza, sulla base delle osservazioni dell'Ill.mo TAR conferma all'unanimità il punteggio precedentemente attribuito - nella riunione del 7 e 8 giugno 2018 - all'Associazione Castalia pari ad un totale di punti 9,20, ed alle Compagnie Laros Ass. Cult. pari a 11,60 e Diritto e Rovescio Ass. Cult. pari a 13,60, nonché agli altri organismi del settore in questione, come da allegato al presente verbale.

L'AMMINISTRAZIONE sottopone infine alla Commissione, come *Varie ed eventuali*, la variazione del programma annuale 2019, trasmessa dall'Associazione Teatrale Pistoiese (Art. 14, D.M. 27 luglio 2017), conseguente alla rinuncia all'utilizzo del Teatro Manzoni quale sede di attività principale, per importanti interventi di adeguamenti dell'edificio. Le rappresentazioni saranno pertanto collocate in altre sedi individuate.

LA COMMISSIONE prende atto.

IL PRESIDENTE, non essendovi altro da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 17:10.

Si procede contestualmente alla stesura del verbale della seduta odierna, che si compone di 5 pagine, esclusi gli allegati che ne costituiscono parte integrante, e che viene letto alla Commissione e approvato seduta stante

F.to IL SEGRETARIO  
Salvatore Della Gatta

F.to IL PRESIDENTE  
Guido Di Palma



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo